

COMUNE DI PISOGNE

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE E LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023)

(approvato con deliberazione della G.C. n. 251 del 13.12.2023)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 31/03/1998 e s.m.i. (ultima modifica con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 02/12/2020), disciplinando i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione delle risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche, in attuazione dell'articolo 45 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di progetto (RUP) ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10 del codice, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale, fatte salve eventuali deroghe espresse previste dalla legge.
4. Rilevano, ai fini del riconoscimento e della corresponsione dell'incentivo, esclusivamente gli appalti di lavori, servizi e forniture di valore superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa).

Art. 2 – Quantificazione risorse finanziarie per gli incentivi alle funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Amministrazione Comunale destina apposite risorse finanziarie per le funzioni tecniche, svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10, nonché per le finalità indicate all'art. 45, comma 5, del codice, in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
2. Le risorse finanziarie destinate per ogni lavoro, servizio, fornitura, sono determinate secondo le percentuali combinate di cui alle tabelle A-B-C- allegate. La somma dei valori percentuali derivante dalle suddette tabelle non può superare il valore percentuale 100 e va applicata al valore del 2% dell'importo posto a base delle procedure di affidamento per ogni lavoro, servizio o fornitura; nel caso di procedura divisa in lotti, per la determinazione della quota che confluisce nel fondo, si considerano gli importi dei singoli lotti.
3. Le risorse per le funzioni tecniche di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
4. L'ammontare di tali risorse non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di procedura si verificano dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione delle risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche

1. L'80% delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, previste ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti nel presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione. L'IRAP sarà prevista nel quadro economico dell'intervento, a carico del medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del progetto (RUP) e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche specificate nell'Allegato I.10 del codice, nonché i loro collaboratori. Come previsto dall'art. 45, comma 1, del codice, in sede di prima applicazione dello stesso, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie per gli incentivi alle funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte, anche nel caso in cui le stesse siano state affidate all'esterno all'amministrazione, o prive dell'attestazione del dirigente, viene utilizzato per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte di tali risorse è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Dirigente/Responsabile, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, del presente regolamento, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività secondo le quote indicate nelle tabelle D - E allegate.
2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, nel caso in cui nell'ambito della stessa fossero individuati più di un dipendente, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, compresi i loro collaboratori, in fase di liquidazione dello stesso, sulla base del grado di coinvolgimento di ognuno nell'attuazione della fase stessa.
3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle previste nelle tabelle D - E, le quote di ripartizione vengono cumulate tra loro.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente/Responsabile, sentito il responsabile unico del progetto (RUP), previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
2. Il provvedimento dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente/ responsabile P.O./E.Q. competente all'ufficio personale/ragioneria con l'attestazione:
 - delle attività assegnate e di quelle espletate;
 - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e/o di aumenti dei costi previsti per la realizzazione dell'opera o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività (o indicando le decurtazioni ai sensi del successivo art. 7, specificando i ritardi nei tempi e/o gli aumenti dei costi).

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, anche nel caso in cui le stesse siano affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione o svolte da personale con qualifica dirigenziale, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento delle risorse di cui all'art. 3, comma 4, del presente regolamento.

4. L'incentivo complessivamente maturato da ciascun dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente stesso.

5. In sede di contratto integrativo, potranno essere stabilite forme di correlazione tra l'erogazione dei compensi e l'incentivazione della performance, e potranno essere disposte eventuali riduzioni dei premi per il personale o alla retribuzione di risultato per i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione che ricevono compensi per le funzioni tecniche; tali risparmi entreranno nelle disponibilità delle risorse del fondo per il salario accessorio o delle risorse per gli incarichi di Elevata Qualificazione che non sono destinatari degli incentivi.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. Il responsabile unico del progetto (RUP) cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi, non conformi alle norme del codice, le risorse destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.

Art 8 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolte da centrali di committenza, ai dipendenti delle stesse può essere attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% delle risorse di cui all'art. 2 del presente regolamento e comunque sulla base delle convenzioni stipulate dagli enti aderenti.

2. La quota è assegnata anche su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle specificate nell'Allegato I.10 del codice. La centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività incentivate.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente, in riferimento alle funzioni svolte dalla centrale di committenza.

Articolo 9 – Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento si applica alle funzioni tecniche di cui all'art. 1 del presente regolamento, affidate successivamente alla data di acquisizione dell'efficacia del D. Lgs. n. 36/2023, ovvero dal 1° luglio 2023, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

2. Per le funzioni tecniche affidate prima di tale data, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., continua ad applicarsi il Regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 33 del 17/02/2021, fino a conclusione delle stesse, anche dopo il 1° luglio 2023.

TABELLE ALLEGATE

ALIQUOTE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO DEI SINGOLI LAVORI-SERVIZI-FORNITURE		TAB. A
IMPORTO DEL LAVORO	ALIQUOTA %	
sup.a euro 40.000,00 e sino ad euro 500.000,00	50	
sup.a euro 500.000,00 e sino ad euro 1.000.000,00	47	
sup.a euro 1.000.000,00 e sino ad euro 2.000.000,00	43	
sup.a euro 2.000.000,00	40	
IMPORTO DEL SERVIZIO	ALIQUOTA	
sup.a euro 40.000,00 e sino ad euro 150.000,00	35	
sup.a euro 150.000,00 e sino ad euro 500.000,00	45	
sup.a euro 500.000,00 e sino ad euro 1.000.000,00	35	
sup.a euro 1.000.000,00 e sino ad euro 2.000.000,00	30	
sup.a euro 2.000.000,00	25	

IMPORTO DELLA FORNITURA	ALIQUOTA	
sup. a euro 40.000,00 e sino ad euro 1.000.000,00	35	
sup. a euro 1.000.000,00 e sino ad euro 2.000.000,00	30	
sup. a euro 2.000.000,00	25	

ALIQUOTE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO DEI SINGOLI LAVORI-SERVIZI-FORNITURE		TAB. B
TIPOLOGIA DEL LAVORO	ALIQUOTA %	
Nuove opere edilizia-impianti, ristrutturazione e restauro	50	
Nuove opere strade-spazi pubblici-verde e manutenzioni straordinarie in generale	40	
Manutenzioni edilizia-impianti	37	
Manutenzioni strade- spazi pubblici-verde	30	
Bitumature	25	
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	ALIQUOTA%	
servizi nell'ambito sociale, scolastico, ambientale, manutenzione verde e igiene urbana	22,5	
servizi nell'ambito tecnologico-informatico, tributario, impiantistico, finanziario, assicurativo, di ingegneria e architettura e dei contratti di disponibilità	22,5	
altri servizi diversi da quelli correnti	15	
servizi per il funzionamento degli uffici e la gestione dei beni comunali (es. utenze, pulizia, sorveglianza, ecc.)	10	
servizi correnti acquisiti a condizioni predefinite e senza complessità esecutive e di tipologia di prodotto	0	

TIPOLOGIA DELLA FORNITURA	ALIQUOTA	
forniture nell'ambito sociale, scolastico, ambientale-tecnologico-informatico	15	
altre forniture diverse da quelle per l'acquisto di beni correnti e di consumo	15	
forniture per lo svolgimento dei servizi e la gestione dei beni comunali (es. accessori per gli uffici, cancelleria, vestiario, materiale di consumo, utenze, ecc.)	0	
forniture correnti acquisite a condizioni predefinite e senza complessità esecutive e di tipologia di prodotto	0	

ALIQUOTE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO DEI SINGOLI LAVORI-SERVIZI-FORNITURE		TAB. C
MAGGIORAZIONI DI ALIQUOTA	ALIQUOTA AGGIUNTA	
nei casi di scelta delle procedure aperte per lavori-servizi-forniture laddove sia possibile ricorrere a procedura negoziata	5	
per lavori di manutenzione e servizi nei casi di ricorso ad affidamenti pluriennali	5	
per i servizi che abbiano caratteristiche di assoluta novità all'interno dell'Ente, attestata dal Dirigente / responsabile P.O. proponente	5	
per i lavori che abbiano caratteristiche di particolare complessità sotto il profilo tecnico e/o artistico e/o soggette ad autorizzazioni di Enti esterni	5	

TABELLA D
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI

Attività (art. 45, comma 2)	Fase programmazione 5%	Fase progettazione 10%	Fase verifica 10%	Fase affidamento 15%	Fase esecuzione 60%	Totale 100%
Programmazione della spesa per investimenti	4%					4%
Responsabile unico del progetto	1%		3%	5%	25%	34%
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)			2%	3%	20%	25%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		1%				1%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica		3%				3%

ed economica						
Redazione del progetto esecutivo		5%				5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		1%				1%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione			5%			5%
Predisposizione dei documenti di gara				7%		7%
Direzione dei lavori e Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)					10%	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione					3%	3%
Collaudo tecnico-amministrativo, Regolare esecuzione, Verifica di conformità e Collaudo statico (ove necessario)					2%	2%

TABELLA E
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E LA FORNITURA DI BENI

Attività (art. 45, comma 2)	Fase programmazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale 100%
	5%	25%	70%	
Programmazione della spesa per investimenti	4%			4%
Responsabile unico del progetto	1%	5%	30%	36%
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e		10%	17%	27%

addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)				
Predisposizione dei documenti di gara con progetto		10%		10%
Direzione dell'esecuzione			10%	10%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione			3%	3%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione			5%	5%
Regolare esecuzione e Verifica di conformità			5%	5%